

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/457/e Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 31 GEN. 1975 197

OGGETTO: Legge regionale 17/12/1974 concernente "Norme per la formazione professionale del personale paramedico". Modificazione a seguito dei rilievi del Governo.-

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

du
Giannino

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, copia della proposta di modifiche della legge in oggetto, approvata dalla Giunta, in seguito alle osservazioni del Governo.

Distinti saluti.-

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

Liuzzi

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVATO		
31 GEN 1975		
Cat.	Classe	Fisc.
Prot. N.	439	

Legge regionale 17/12/1974 concernente "Norme per la formazione professionale del personale paramedico".
Modificazione a seguito dei rilievi del Governo.-

Il Consiglio regionale, nella seduta del 17 dicembre 1974, adottò la legge regionale concernente "norme per la formazione professionale del personale paramedico".

Il Commissario del Governo, con nota n. 671/21.02 del 18/1/1975, ha evidenziato che "il Governo della Repubblica in merito alla legge regionale indicata in oggetto ha rilevato che l'attività formativa del personale paramedico non può essere consentita ad enti privati in violazione del principio della legislazione statale (vedi art. 4 legge 4 agosto 1965 n. 1103 - art. 1 legge 29 ottobre 1954, n. 1046 - art. 1 legge 19/7/1970) anche in relazione alla complessa attività didattica prevista per gli infermieri professionali dalla legge 15 novembre 1973, n. 795 che non può essere assicurata da enti privati".

In conseguenza il Governo ha deliberato il rinvio del provvedimento ad un nuovo esame del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Il riferimento specifico è al 2° comma dell'art. 1 della legge regionale in discussione il quale consentiva l'istituzione di dette scuole anche presso enti privati, a condizione che il tirocinio pratico venisse svolto presso servizi sanitari e sociali di enti pubblici.

Si ritiene non entrare nel merito dell'argomento il quale offre spunti giuridici per confutare la tesi sostenuta dal Governo. Basti considerare l'art. 2 della legge 19/7/1940, n. 1098, relativa alla disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie in-

./..
S. J. M.

fermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice.

Tale articolo così si esprime: "E' fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e delle Università, di istituire o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'Interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, scuole o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica o medico sociale". Il secondo comma dello stesso articolo continua esplicitando che "il Ministero per l'Interno... ha facoltà di modificare tutte le qualifiche risultanti dai diplomi o attestati rilasciati in precedenza da Enti pubblici o privati...".

Sia dal primo che dal secondo comma scaturisce con palmare evidenza che anche gli enti privati possono essere titolari di autorizzazione rilasciata dagli organi cui compete. Nè risulta che le norme statali citate siano state modificate o soppresse.

Tuttavia, poichè non si hanno motivi per insistere nella conservazione del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale del 17 dicembre 1974, aderendo ai suggerimenti formulati dal Governo e attesa l'esigenza di avvalersi al più presto di uno strumento legislativo regionale che rechi un po' di chiarezza nella materia del personale paramedico, si propone che il secondo comma dell'art. 1 del predetto disegno di legge venga così modificato:

"L'istituzione di dette scuole può essere accordata agli enti ospedalieri e agli altri enti pubblici che offrano valide garanzie di efficiente funzionamento".